



Corte di Appello di Roma

PRESIDENZA

FMG/ma

RIS. 3/2020

PROT. 10913

Roma, 06/06/2020

**Oggetto: Ulteriori disposizioni per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19
in forza del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.-**

Ai Presidenti e Consiglieri
della Corte di Appello di
Roma

Al Dirigente Amministrativo
della Corte di Appello di
Roma

Al Personale tutto
della Corte di Appello di
Roma

e p.c. Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Roma

e p.c. Al Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di
Roma

e p.c. Ai Presidenti dei
Consigli dell'Ordine degli Avvocati del
DISTRETTO

e p.c. Al Coordinatore dell'Unione degli
Ordini Forensi del Lazio
Avv. Luca Conti

e p.c. All'Ing. Paolo Vendittelli

e p.c. Alla Dott.ssa Carmela Giordano

e p.c. Ai R.L.S.

e p.c. Al Presidente della
ANM, Lazio – Roma

e p.c. Ai Signori
Presidenti e Dirigenti
dei Tribunali del
DISTRETTO

Per opportuna conoscenza, si trasmette l'allegato provvedimento relativo all'oggetto.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE F.F.
Fabio Massimo Gallo



CORTE DI APPELLO DI ROMA

IL PRESIDENTE f.f.

FMG/

OGGETTO: Ulteriori disposizioni per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 ai fini dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*,

VISTI il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante *Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, e il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*;

VISTE le circolari del Capo del dipartimento per l'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia del 23 febbraio 2020, del 26 febbraio 2020, del 27 febbraio 2020 e del 3 marzo 2020, tutte inerenti alla prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus e recanti indicazioni per gli uffici giudiziari;

VISTA la nota della Prefettura di Roma del 2 marzo 2020 prot. uscita 0081917;

VISTO il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11;

VISTO il DPCM in data 9 marzo 2020;

VISTO il DPCM in data 11 marzo 2020;

VISTA la delibera del CSM in data 11 marzo 2020, prot. P4511/2020;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

VISTA la delibera del CSM in data 26 marzo 2020, pratica num. 186/VV/2020;

VISTO il DPCM in data 1 aprile 2020;

SENTITI i Presidenti del Settore civile e del Settore penale;

SENTITO il Procuratore Generale presso la Corte di Appello;

SENTITA la dirigenze Amministrativa della Corte di Appello;

SENTITI i C.O.A. del Distretto di Roma;

SENTITA L'Autorità Sanitaria regionale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; (così il DPCM in data 1.4.2020)

In forza dell'art. 83, p.6 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18

DISPONE:

1)

DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSO CHE FINO ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2020 TUTTE LE UDIENZE SI SVOLGERANNO SECONDO LE MODALITA' INDICATE DALL'ART. 83 DEL DECRETO LEGGE N.18 DEL 17 MARZO 2020,

Dispone la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472, comma 3, cod. proc. pen. di tutte le udienze penali, ed il divieto di accesso alla Corte, per il settore penale, di soggetti diversi dagli imputati, dai difensori o da CTU nominati; e per il settore civile, di soggetti i quali non rivestano la qualità di parte, difensore o CTU.

2)

Per le Sezioni civili, Lavoro e Famiglia e minori

Ferme le peculiarità di ciascun settore, si riconferma l'obbligo della trattazione a fasce orarie, della effettuazione fuori udienza dei rinvii, e della trattazione, senza rinvii di sorta, di tutte le cause indicate nell'art. 83, punto 3, del D.L. 17.3.20 n. 18; i presidenti delle sezioni civili, lavoro, famiglia e minori sono espressamente delegati ai fini dell'art. 83, punto e lettera a) del predetto D.L. a dichiarare l'urgenza, comunicando tempestivamente alle parti la data dell'udienza e le modalità di trattazione;

per tali procedimenti, attesa la necessità di rispettare le indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute e di evitare "contatti ravvicinati tra le persone" potranno i presidenti di sezione valutare l'opportunità di adottare le seguenti modalità di lavoro:

I) far partecipare gli avvocati alle udienze successive alla data di pubblicazione del presente decreto mediante videoconferenza, comunicando ai procuratori delle parti (ed al PM, ove necessario) giorno, ora e modalità del collegamento e assicurando

- a. che sia aperto, per ogni parte processuale, un solo collegamento;
- b. che i partecipanti assicurino, per tutta la durata dell'udienza telematica, che nella stanza dove essi operano non siano presenti altre persone;
- c. che i partecipanti si impegnino a non registrare la videochiamata e a non divulgare immagini e registrazione, fornendo un numero di telefono per eventuali problemi di collegamento e un indirizzo di posta elettronica ordinaria (non certificata) per ricevere il collegamento (link) per l'attivazione per la videoconferenza.

II) Ove gli impianti a disposizione della Corte non consentano tale modalità di trattazione, le udienze potranno essere sostituite dalla trattazione in forma scritta, mediante il deposito telematico di note ed eventuali repliche, nonché – in deroga all'art. 352 c.p.c. - delle conclusioni entro la data dell'udienza già fissata per la precisazione delle conclusioni, o altra data da assegnarsi dal collegio giudicante : dal deposito delle conclusioni decorreranno i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

III) Per le udienze di discussione delle Sezioni Lavoro, e per le materie trattate secondo il rito lavoristico, ritenuta prevalente – nel periodo fino al 30 giugno 2020 - sulla disciplina processuale la salvaguardia della salute pubblica, come previsto dai DD LL n. 11 e n. 18 del 2020, anche in considerazione del DPCM in data 1 aprile 2020, si dispone che anche le udienze ex art. 429 c.p.c. vengano sostituite dal deposito di conclusioni in via telematica entro la data dell'udienza, e, mancando la discussione, dal deposito di note scritte ed eventuali repliche, con deposito telematico del dispositivo entro dieci giorni dalla scadenza dell'ultimo termine.

IV) Ove i presidenti di sezione, tenuto conto anche delle reali possibilità di funzionamento dei servizi di cancelleria, ritengano di non poter trattare con le modalità suddette tutte le cause già fissate per i diversi incombenti, ad eccezione di quelle previste dall'art. 83 p. 3 del D.L. 18/2020, provvederanno a rinviare le cause in eccedenza a data successiva al 30 giugno 2020, comunque quanto più possibile prossima;

V) Le udienze già fissate per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. saranno rinviate per lo stesso incombente a data successiva al 30 giugno 2020 oppure, a giudizio dei presidenti di sezione in ragione dell'urgenza e della disponibilità del ruolo, saranno trattate nella stessa data già fissata, ma con modalità trattazione scritta;

VI) nell'intero periodo fino al 30 giugno 2020 tutte le udienze saranno sostituite dalla trattazione documentale o – laddove possibile – in videoconferenza.

3)

Per le Sezioni penali

Ritenuta necessaria una ripresa della trattazione dei procedimenti penali graduale, vengono stabilite le seguenti modalità.

In continuità con la disciplina attualmente applicata, tutte le udienze relative ad imputati liberi dal 16 aprile fino al 30 giugno saranno rinviate d'ufficio a data da destinarsi. Ove il presidente della sezione sia in grado di indicare la data del rinvio ne disporrà la comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, che provvederà alla pubblicazione e dunque alla diffusione nel proprio sito web.

In ogni caso le parti interessate riceveranno rituale comunicazione della nuova fissazione.

Ancora in continuità con la disciplina attuale, dal 16 aprile e fino al 15 maggio 2020, i presidenti di sezione disporranno la trattazione di procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare detentiva, individuati in relazione alla tipologia della misura applicata, alla sua durata ed alla scadenza prevista, fissando una o due udienze a settimana.

A decorrere dal 15 maggio e fino al 30 giugno, i presidenti di sezione fisseranno di regola tre udienze settimanali, aventi ad oggetto procedimenti relativi ad imputati sottoposti a misure cautelari o di sicurezza, imputati latitanti o incidenti di esecuzione relativi a detenuti, individuando, anche in tal caso, i procedimenti da trattarsi in relazione alla tipologia della misura applicata, alla durata ed ai termini di scadenza per essa previsti, ovvero alla pena comminata. Gli altri procedimenti con imputati sottoposti a misure cautelari non trattati verranno rinviati a data ravvicinata, possibilmente prima della sospensione per il periodo feriale, seguendo i criteri appena indicati.

I procedimenti verranno fissati in fasce orarie differenziate.

Ulteriori provvedimenti organizzativi potranno essere adottati dai presidenti delle varie sezioni penali, avuto riguardo alla specificità delle sezioni stesse. In particolare, per la Corte d'Assise d'Appello in linea con le indicazioni sopra esposte, fino al 30 giugno si procederà alla trattazione dei processi con imputati sottoposti a misura cautelare mentre per la quarta sezione penale, fatti salvi gli atti urgenti ed indifferibili, verrà fissato un numero di udienze utile a realizzare analoghi criteri di gradualità della ripresa dell'attività, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni dettate a tutela dell'emergenza sanitaria in precedenza indicate.

4)

SEZIONE FAMIGLIA, PERSONA, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
MINORENNI

Sono sostituite dallo scambio di memorie tra le parti e decisa dal collegio, con lo svolgimento della camera di consiglio mediante piattaforme di comunicazione, le udienze di seguito elencate :

RUOLO FAMIGLIA

- Procedimenti camerali, ivi compresi i procedimenti di trattazione di istanze cautelari - Udienza di comparizione e discussione
- Procedimenti contenziosi – Prima udienza di trattazione e udienza di precisazione delle conclusioni
- Procedimenti sommari ex artt. 702 bis – Prima udienza di comparizione

Saranno concessi alle parti, contestualmente alla fissazione dell'udienza, termini per il deposito di memorie e documenti; anche i Servizi sociali, nei casi ne sono richiesti, faranno pervenire la relazione, prima dell'udienza, entro il termine indicato. Pertanto, si dispone che le parti depositino ulteriori note fino a cinque giorni prima dell'udienza contenenti le sole istanze e conclusioni e fino a due giorni prima dell'udienza con repliche, sulle quali il collegio deciderà in camera di consiglio, da svolgersi con modalità telematiche.

Solo per le udienze di precisazione delle conclusioni, verranno accordate alle parti ulteriori termini ai sensi degli artt. 352, 190 c.p.c..

Nel caso in cui i convenuti non si costituiscano entro il giorno fissato per l'udienza, il collegio ne dichiarerà la contumacia con i provvedimenti decisorio con i quali dà ulteriore corso al giudizio.

Quando il Collegio ritenga opportuno, anche su istanza di parte, disporre la comparizione personale delle parti ovvero altri adempimenti (ascolto minori, CTU ecc.) la causa sarà rinviata a data successiva al 30.6.2020.

RUOLO MINORENNI CIVILE

- Procedimenti camerale, ivi compresi i procedimenti di trattazione di istanze cautelari - Udiienza di comparizione e discussione

Saranno concessi alle parti, contestualmente alla fissazione dell'udienza, termini per il deposito di memorie e documenti; anche i Servizi sociali, nei casi ne sono richiesti, faranno pervenire la relazione, prima dell'udienza, entro il termine indicato. Pertanto, si dispone che le parti depositino ulteriori note fino a cinque giorni prima dell'udienza contenenti le sole istanze e conclusioni e fino a due giorni prima dell'udienza con repliche, sulle quali il collegio deciderà in camera di consiglio, da svolgersi con modalità telematiche.

Nel caso in cui i convenuti non si costituiscano entro il giorno fissato per l'udienza, il collegio ne dichiarerà la contumacia con i provvedimenti decisori o con i quali dà ulteriore corso al giudizio.

La partecipazione dei consiglieri onorari del collegio (allo stato attuale non serviti dall'applicativo consolle) verrà garantita a) mediante la trasmissione da parte della cancelleria, a mezzo posta elettronica, degli atti depositati telematicamente nei procedimenti sopra indicati; b) mediante l'estensione delle piattaforme di comunicazione attraverso le quali si svolgerà la camera di consiglio.

Quando il Collegio ritenga opportuno, anche su istanza di parte, disporre la comparizione personale delle parti ovvero altri adempimenti (ascolto minori, CTU ecc.) la causa sarà rinviata a data successiva al 30.6.2020.

RUOLO MINORENNI PENALE

- Ai fini di una ripresa graduale dell'attività giurisdizionale penale, per consentire la migliore sperimentazione delle modalità di trattazione da remoto, si manterrà un regime di fissazione delle udienze limitato agli imputati detenuti;

- Per i procedimenti da trattarsi in camera di consiglio, la Sezione Famiglia promuoverà la conclusione di un protocollo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, per una trattazione cartolare delle udienze, ai sensi dell'art. 127 c.p.p., a mente del quale 'l'imputato e i difensori sono sentiti se compaiono'. In tal modo, il processo potrà essere deciso dal Collegio, sulla base delle memorie dei difensori e del parere trasmesso per iscritto dal P.G., con la presenza in ufficio del solo presidente e del cancelliere verbalizzante, all'esito della camera di consiglio svolto su piattaforma TEAM estesa a tutti i componenti del collegio, compresi gli onorari.

RUOLO PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Per quanto concerne le cause già fissate per la precisazione delle conclusioni, si continuerà ad adottare la trattazione c.d. cartolare disciplinata dall'art. 83 VII comma lettera h del D.L. 18/2020, trattandosi di cause che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai Difensori e dal P.G., che sono totalmente telematiche sin dal primo grado e quindi possono essere studiate dal p.c.t. e nelle quali gli Avvocati usualmente depositano atti e documenti.

Anche per le attuali inibitorie si procederà con il c.d. rito cartolare.

Al fine di depositare la sentenza nel più breve tempo possibile, le Presidenti di sezione potranno valutare di concedere termini anticipati per depositare foglio di conclusioni, comparse conclusionali e repliche, rispetto alla data originaria dell'udienza; e depositare sentenza nello stesso giorno o il giorno successivo alla originaria data d'udienza, tale modalità sarà operativa a partire dalle udienze del mese di maggio, tramite decreti inviati all'indomani delle misure organizzative in ciascuna causa.

Per le prime comparizioni, le Presidenti di sezione potranno altresì predisporre un modello di decreto che inviti le parti ad interloquire su eventuali questioni pregiudiziali, preliminari o sul merito; e provvedere dopo la prima udienza con

provvedimento depositato analogamente a quanto già avviene per le inibitorie e che contenga anche il rinvio per p.c.

Eventuali cause che richiedano attività istruttoria saranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020.

5).

Restano valide ed operative, per quanto compatibili, tutte le precedenti disposizioni di questa Presidenza, della Dirigente amministrativa quanto al funzionamento dei servizi e del Dirigente dell'Ufficio NEP.

Roma, 06 APR. 2020

Il Presidente della Corte f.f.


Fabio Massimo Gallo